

TI_GERICHTE 60.2015.136 vom 18. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.136

FR: TI_GERICHTE 60.2015.136 du 18 août 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2015.136 del 18 agosto 2015

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni adottate dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.; 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

E. 1.2

Il gravame inoltrato il 16/17.4.2015 contro la decisione 1.4.2015 è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP). Nella misura in cui chiede che la vettura in questione sia “ (...) attribuita alla RE 1 ” (reclamo 16/17.4.2015, p. 6), il reclamo è inammissibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art 393 CPP n. 11). Per il resto è proponibile. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

E. 1.3

RE 1, nella sua veste di (asserita) proprietaria dell'autovettura marca _____, telaio numero _____, matricola numero _____, è legittimata a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione che ha proceduto al dissequestro ed all'attribuzione della stessa alla PI 1. Il gravame è perciò, nelle predette circostanze e limitatamente a quanto sopra indicato, ricevibile in ordine.

E. 2

A' sensi dell'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b),

restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.]. Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all'art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_416/2012 del 30.10.2012 consid. 2.1.; CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.). La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.

E. 2.2

e 4.3.).

E. 3.1

A norma dell'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. Il sequestro dev'essere quindi levato non appena le condizioni che hanno giustificato la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta più essere necessaria.

E. 3.2

L'art. 267 cpv.

E. 3.3

Diversamente dal giudice, nel caso in cui l'oggetto o il valore patrimoniale sia rivendicato da più persone, il Ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell'1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2.; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, p. 1150). Nell'ambito della decisione sull'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale, l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile. In primo luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù dell'art. 930 CC è presunto proprietario. Se tuttavia esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata. Nella procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice. L'assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale a una persona non avente diritto (cfr. decisioni TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell'1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012

del 7.8.2012 consid.

E. 4

e 5 CPP disciplina il modo di procedere quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare.

L'art. 267 cpv. 4 CPP conferisce al giudice la facoltà di decidere sui medesimi: questa possibilità di pronunciarsi in via definitiva entra tuttavia in considerazione solo quando la situazione giuridica è chiara.

In caso contrario o anche qualora la situazione sia chiara, ritenuto che il giudice non è comunque obbligato a statuire direttamente su pretese di diritto civile, egli deve procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP, vale a dire deve attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

Diversamente dal giudice, nel caso in cui l'oggetto o il valore patrimoniale sia rivendicato da più persone, il Ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell'1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2.; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, p. 1150).

Nell'ambito della decisione sull'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale, l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile.

In primo luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù dell'art. 930 CC è presunto proprietario.

Se tuttavia esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata.

Nella procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice.

L'assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale a una persona non avente diritto (cfr. decisioni TF1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell'1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2. e 4.3.).

Tale società _____ avrebbe venduto la citata vettura alla _____, in data sconosciuta, per la cifra di Euro 33'000.-- (cfr. autocertificazione, All. 8 in AI 4, inc. MP _____).

In data 20.6.2012 l'autovettura è stata importata in Svizzera dalla _____ dal valico commerciale di _____. A quel momento l'auto aveva un chilometraggio di km 1'300.

Dal documento di sdoganamento risulta che il valore del veicolo era pari a CHF/EURO 33'000.-- (cfr. All. 7 in AI 4, inc. MP _____).

Il giorno seguente (21.6.2012) l'autovetture è stata portata presso il competente Ufficio della circolazione di Camorino per le pratiche di espertizzazione.

Dopo aver ottenuto il nulla osta per l'immatricolazione in Svizzera, la vettura sempre in data 21.6.2012 veniva immatricolata presso l'Ufficio di circolazione del canton _____, tramite il nuovo proprietario, la _____, con targhe _____. Nello stesso giorno le targhe venivano depositate e l'autovetture messa fuori circolazione.

In data ignota, la _____ ha venduto il suddetto veicolo alla _____, per la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, a detta di _____ (cfr. verbale di interrogatorio 20.3.2013, p. 2, AI 9, inc. MP _____).

In data 25.6.2012 la _____ ha venduto il veicolo alla società di leasing PI 1, qui denunciante, per la cifra di CHF 80'000.-- (cfr. fattura 25.6.2012 della _____, indicante la cifra totale di CHF 95'000.- e a mano CHF 80'000.--, in AI 1, inc. MP _____).

In data 25.6.2012 è stato stipulato un contratto di leasing tra la PI 1 e la società importatrice, la _____, per la cifra di CHF 95'000.--, comprensiva di IVA (cfr. contratto di leasing 25.6.2012, in AI 1, inc. MP _____).

L'autovetture è stata dunque immatricolata - il 25.6.2012 - a Camorino a nome della _____, _____, con targhe _____. Sulla relativa licenza di circolazione è stato annotato il Codice 178 Cambiamento di detentore non autorizzato.

In data 3.7.2012 le targhe _____ sono state depositate presso l'Ufficio della circolazione di Camorino e l'autovetture (nuovamente) messa fuori circolazione.

Il 4.7.2012 l'autovetture intestata alla _____, è stata oggetto di un cosiddetto targa/starga presso l'Ufficio della circolazione del canton _____. L'auto è stata dunque targata _____, sempre a nome della _____, ma sulla licenza di circolazione non è più stato annotato il Codice 178, relativo al divieto di cambio di detentore.

5.2.

Come risulta dal verbale di interrogatorio 5.2.2012 di _____, sentito dalla polizia cantonale in veste di persona informata sui fatti, lo stesso ha acquistato la società _____ in data 16.1.2013, pagando CHF 50'000.-- (in contanti), per 123 azioni al portatore di nominali CHF 1'000.--, all'allora proprietaria del pacchetto azionario, _____ (cfr. in AI 4, inc. MP _____).

Tra i beni della citata società vi era (tra gli altri) l'autovetture oggetto della decisione impugnata in questa sede.

5.3.

In data 23.1.2013 _____ [agente per la _____ nonostante il suo stato di (nuovo) amministratore unico non fosse ancora registrato al Registro di commercio del canton Ticino] ha venduto il citato veicolo ad _____ (socio e gerente della RE 1) per la cifra di CHF 31'000.--. L'autovetture era (ancora) targata _____ (cfr. verbale di interrogatorio 5.2.2103 di _____, in AI 4, inc. MP _____).

5.4.

Come esposto in fatto il sequestro del veicolo è avvenuto in data 31.1.2013, lo stesso presentava ■ a quel momento ■ un chilometraggio di km 32'000.--.

5.5.

La perizia fatta allestire dal magistrato inquirente ha calcolato il valore dell'■autovettura - in data 18.11.2014 - in CHF 42'400.--, mentre che il valore venale maggiorato ammontava a CHF 59'001.-- (cfr. AI 250, inc. MP _____).

6.1.1.

Anche se non è (del tutto) possibile ritenere la malafede di RE 1, neppure è accertabile - ad un esame prima facie come imposto dal Tribunale federale in casi analoghi - la sua perfetta buona fede nel citato acquisto del veicolo, e ciò (soprattutto) in riferimento al prezzo pagato dalla qui reclamante.

L'■insorgente reputa la cifra di CHF 31'000.-- pagata, il 23.1.2013, per la vettura in questione, congrua, anche per i danni presenti sulla stessa.

6.1.2.

Ora, la perizia allestita dalla _____ ha determinato un valore di CHF 42'400.-- al 18.11.2014. Nella citata perizia, sono stati presi in considerazione anche i danni che l'■autovettura presentava a quel momento (cfr. AI 250, p. 2, inc. MP _____).

Dunque, se l'■autovettura al mese di novembre 2014 aveva un valore di CHF 42'400.-- (tenuto conto dello stato in cui si trovava), è lecito ritenere che la stessa, all'■inizio del 2013 e più precisamente il 23.1.2013 (data dell'■acquisto da parte della reclamante), quindi quasi due anni prima, avesse un valore ancora maggiore.

6.1.3.

Sempre in merito al prezzo d'■acquisto, non va inoltre dimenticato che dalle cifre attestate agli atti risulta che l'■auto avrebbe avuto un deprezzamento di più di CHF 60'000.-- in pochi mesi, ciò che per la reclamante non sarebbe inusuale.

Infatti, in data 25.6.2012 l'■auto è stata ceduta in leasing per la cifra di CHF 95'000.-- e neppure sette mesi dopo, e meglio in data 23.1.2013, la stessa è stata acquistata dalla RE 1 per CHF 31'000.--. Ciò che appare perlomeno dubbio per una vettura del tipo di quella in discussione, anche presi in considerazione gli asseriti danni, peraltro calcolati nella perizia in poco più di CHF 9'000.-- (AI 250).

6.2.

Non soccorre la tesi della RE 1 neppure l'■asserzione secondo cui il fatto che _____ abbia dichiarato di aver pagato l'■auto alla _____ la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, come dallo stesso dichiarato in sede di verbale di interrogatorio 20.3.2013 (cf. p. 2, AI 9, inc. MP _____), sarebbe inveritiero e il procuratore pubblico ingenuo a credere alle sue parole.

La congruità di tale prezzo di acquisto è infatti stata confermata da _____ (della PI 1) durante il verbale di interrogatorio 20.3.2013 di _____: [■Il signor _____ (PI 1) osserva che questo modello di automobile venduta sul mercato svizzero senza preventiva importazione ha un valore di CHF 110'000.-. In questo caso l'■auto è stata importata nuova dall'■_____ ed è per questo che è stata venduta a CHF 15'000.- in meno come risulta

dal (Doc. 4) fattura per la vendita auto di data 25.06.2012 (verbale di interrogatorio, p. 4, AI 8, inc. MP _____)].

6.3.

In siffatte circostanze, non potendo questa Corte ora, e neppure il magistrato inquirente prima, effettuare un esame approfondito dei rapporti di diritto civile in merito alla proprietà della citata vettura, non si può che confermare la decisione 1.4.2015.

A ragione infatti il procuratore pubblico ha attribuito il veicolo alla società di leasing, in quanto sembra essere maggiormente avente diritto e non potendosi determinare con la necessaria certezza sulla buona fede o meno della RE 1.

La reclamante, potrà se del caso far valere i suoi diritti presso autorità civile competente per esaminare nel merito la questione, il cui giudizio non è pregiudicato dalla presente decisione.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 5.1

Ora dagli atti delle tavole processuali (cfr. rapporto di segnalazione 6/7.2.2013, AI 4, inc. MP _____) risulta innanzitutto che l'autovettura in questione è stata immatricolata – una prima volta – in _____, in data 1.5.2012, con targhe _____, intestata alla società _____. Tale società _____ avrebbe venduto la citata vettura alla _____, in data sconosciuta, per la cifra di Euro 33'000.-- (cfr. autocertificazione, All. 8 in AI 4, inc. MP _____). In data 20.6.2012 l'autovettura è stata importata in Svizzera dalla _____ dal valico commerciale di _____. A quel momento l'auto aveva un chilometraggio di km 1'300. Dal documento di sdoganamento risulta che il valore del veicolo era pari a CHF/EURO 33'000.-- (cfr. All. 7 in AI 4, inc. MP _____). Il giorno seguente (21.6.2012) l'autovettura è stata portata presso il competente Ufficio della circolazione di Camorino per le pratiche di espertizzazione. Dopo aver ottenuto il nulla osta per l'immatricolazione in Svizzera, la vettura – sempre in data 21.6.2012 – veniva immatricolata presso l'Ufficio di circolazione del canton _____, tramite il nuovo proprietario, la _____, con targhe _____. Nello stesso giorno le targhe venivano depositate e l'autovettura messa fuori circolazione. In data ignota, la _____ ha venduto il suddetto veicolo alla _____, per la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, a detta di _____ (cfr. verbale di interrogatorio 20.3.2013, p. 2, AI 9, inc. MP _____). In data 25.6.2012 la _____ ha venduto il veicolo alla società di leasing PI 1, qui denunciante, per la cifra di CHF 80'000.-- (cfr. fattura 25.6.2012 della _____, indicante la cifra totale di CHF 95'000.- e a mano CHF 80'000.--, in AI 1, inc. MP _____). In data 25.6.2012 è stato stipulato un contratto di leasing tra la PI 1 e la società importatrice, la _____, per la cifra di CHF 95'000.--, comprensiva di IVA (cfr. contratto di leasing 25.6.2012, in AI 1, inc. MP _____). L'autovettura è stata dunque immatricolata - il 25.6.2012 - a Camorino a nome della _____, _____, con targhe _____. Sulla relativa licenza di circolazione è stato annotato il

Codice 178 “ Cambiamento di detentore non autorizzato ”. In data 3.7.2012 le targhe _____ sono state depositate presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e l’autovettura (nuovamente) messa fuori circolazione. Il 4.7.2012 l’autovettura intestata alla _____, è stata oggetto di un cosiddetto “ targa/starga ” presso l’Ufficio della circolazione del canton _____. L’auto è stata dunque targata _____, sempre a nome della _____, ma sulla licenza di circolazione non è più stato annotato il Codice 178, relativo al divieto di cambio di detentore.

E. 5.2

Come risulta dal verbale di interrogatorio 5.2.2012 di _____, sentito dalla polizia cantonale in veste di persona informata sui fatti, lo stesso ha acquistato la società _____ in data 16.1.2013, pagando CHF 50'000.-- (in contanti), per 123 azioni al portatore di nominali CHF 1'000.--, all’allora proprietaria del pacchetto azionario, _____ (cfr. in AI 4, inc. MP _____). Tra i beni della citata società vi era (tra gli altri) l’autovettura oggetto della decisione impugnata in questa sede.

E. 5.3

In data 23.1.2013 _____ [agente per la _____ nonostante il suo stato di (nuovo) amministratore unico non fosse ancora registrato al Registro di commercio del canton Ticino] ha venduto il citato veicolo ad _____ (socio e gerente della RE 1) per la cifra di CHF 31'000.--. L’autovettura era (ancora) targata _____ (cfr. verbale di interrogatorio 5.2.2103 di _____, in AI 4, inc. MP _____).

E. 5.4

Come esposto in fatto il sequestro del veicolo è avvenuto in data 31.1.2013, lo stesso presentava – a quel momento – un chilometraggio di km 32'000.--.

E. 5.5

La perizia fatta allestire dal magistrato inquirente ha calcolato il valore dell’autovettura - in data 18.11.2014 - in CHF 42'400.--, mentre che il valore venale maggiorato ammontava a CHF 59'001.-- (cfr. AI 250, inc. MP _____).

E. 6.1.1

Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, a ragione il magistrato inquirente ha attribuito l’autovettura in questione alla società di leasing PI 1, ritenendola maggiormente legittimata ad essere considerata possessore/proprietaria del veicolo. Anche se non è (del tutto) possibile ritenere la malafede di RE 1, neppure è accertabile - ad un esame prima facie come imposto dal Tribunale federale in casi analoghi - la sua perfetta buona fede nel citato acquisto del veicolo, e ciò (soprattutto) in riferimento al prezzo pagato dalla qui reclamante. L’insorgente reputa la cifra di CHF 31'000.-- pagata, il 23.1.2013, per la vettura in questione, congrua, anche per i danni presenti sulla stessa.

E. 6.1.2

Ora, la perizia allestita dalla _____ ha determinato un valore di CHF 42'400.-- al 18.11.2014. Nella citata perizia, sono stati presi in considerazione anche i danni che l’autovettura presentava a quel momento (cfr. AI 250, p. 2, inc. MP _____). Dunque, se l’autovettura al mese di novembre 2014 aveva un valore di CHF 42'400.-- (tenuto conto dello stato in cui si trovava), è lecito ritenere che la stessa, all’inizio del 2013 e più precisamente il 23.1.2013 (data dell’acquisto da parte della reclamante), quindi quasi due

anni prima, avesse un valore ancora maggiore.

E. 6.1.3

Sempre in merito al prezzo d'acquisto, non va inoltre dimenticato che dalle cifre attestare agli atti risulta che l'auto avrebbe avuto un deprezzamento di più di CHF 60'000.-- in pochi mesi, ciò che per la reclamante non sarebbe inusuale. Infatti, in data 25.6.2012 l'auto è stata ceduta in leasing per la cifra di CHF 95'000.-- e neppure sette mesi dopo, e meglio in data 23.1.2013, la stessa è stata acquistata dalla RE 1 per CHF 31'000.--. Ciò che appare perlomeno dubbio per una vettura del tipo di quella in discussione, anche presi in considerazione gli asseriti danni, peraltro calcolati nella perizia in poco più di CHF 9'000.-- (AI 250).

E. 6.2

Non soccorre la tesi della RE 1 neppure l'asserzione secondo cui il fatto che _____ abbia dichiarato di aver pagato l'auto alla _____ la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, come dallo stesso dichiarato in sede di verbale di interrogatorio 20.3.2013 (cf. p. 2, AI 9, inc. MP _____), sarebbe inveritiero e il procuratore pubblico ingenuo a credere alle sue parole. La congruità di tale prezzo di acquisto è infatti stata confermata da _____ (della PI 1) durante il verbale di interrogatorio 20.3.2013 di _____: [“ Il signor _____ (PI 1) osserva che questo modello di automobile venduta sul mercato svizzero senza preventiva importazione ha un valore di CHF 110'000.-. In questo caso l'auto è stata importata nuova dall' _____ ed è per questo che è stata venduta a CHF 15'000.- in meno come risulta dal (Doc. 4) fattura per la vendita auto di data 25.06.2012 ” (verbale di interrogatorio, p. 4, AI 8, inc. MP _____)].

E. 6.3

In siffatte circostanze, non potendo questa Corte ora, e neppure il magistrato inquirente prima, effettuare un esame approfondito dei rapporti di diritto civile in merito alla proprietà della citata vettura, non si può che confermare la decisione 1.4.2015. A ragione infatti il procuratore pubblico ha attribuito il veicolo alla società di leasing, in quanto sembra essere maggiormente l'avente diritto e non potendosi determinare con la necessaria certezza sulla buona fede o meno della RE 1. La reclamante, potrà – se del caso – far valere i suoi diritti presso l'autorità civile competente per esaminare nel merito la questione, il cui giudizio non è pregiudicato dalla presente decisione.

E. 7

L'impugnativa è respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è, per quanto ammissibile, respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, _____, la quale rifonderà alla PI 1, _____, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.